

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2123 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2019**

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Al riguardo, per garantire un'esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un adeguato controllo dei rischi, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliere possano consentire, a determinate condizioni, l'esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliere.
- (3) Per gli stessi motivi ciò dovrebbe valere anche per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono, tra l'altro, norme relative all'esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di animali e mangimi di origine non animale oggetto di tali regolamenti presso un punto di controllo diverso dal punto di entrata designato. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilisce condizioni per l'autorizzazione del trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione ai fini dell'esecuzione di controlli di identità e fisici, norme relative ai documenti che devono accompagnare la partita al punto designato per l'importazione, informazioni sugli obblighi che incombono alle autorità competenti presso i punti di entrata designati e agli operatori responsabili della partita e norme applicabili nel caso in cui l'operatore decida di cambiare il punto designato per l'importazione dopo che la partita ha lasciato il punto di entrata designato. Tali regolamenti sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019 e le summenzionate disposizioni dovrebbero essere sostituite dal

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

